



Medaglia d'oro al merito Civile
Provincia di Agrigento

Via V. Emanuele, n. 27/29
92010 Lampedusa (AG)
Codice Fiscale: 80004280840 – P.Iva: 02146780842

Tel. + 39 0922 970586
Fax + 39 0922 970586

ORDINANZA SINDACALE n. 40 del 15/04/2021

OGGETTO: Ulteriori Misure Urgenti in materia di contenimento e Gestione dell'Emergenza pandemica da COVID19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2021” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 relativo a “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato in G.U. n.52 del 2 marzo 2021;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Vista L'ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 e, in particolare, la successiva ordinanza del 27 Novembre 2020;

Viste le Linee Guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla conferenza delle regioni e delle Provincie autonome aggiornate all'otto Ottobre 2020;

Visto il contenuto degli articoli riportati nei Capi IV e V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021 che prevedono ulteriori misure di contenimento del contagio per le regioni identificate come zone arancione e rosso dalle specifiche ordinanze del Ministro della Salute;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31.03.2021 e la n. 41 del 14.04.2021 di ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 con la quale è stata dichiarata "zona rossa" il Comune di Lampedusa e Linosa;

Considerato l'andamento della situazione epidemiologica a livello locale, che presenta un costante incremento del numero dei contagi da COVID-19, in ragione dell'esistenza di specifici focolai afferenti il territorio del comune di Lampedusa e Linosa;

Considerato inoltre la posizione geografica delle Isole Pelagie e l'assenza di un presidio ospedaliero idoneo a far fronte ad un'ulteriore incremento di casi rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria e che si trova a combattere un'esplosione di contagi nell'ultimo mese che ha messo e continua a mettere a dura prova il sistema sanitario locale;

Ritenuto necessario adottare misure non in contrasto con quelle statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID19 su tutto il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa;

Stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione;

Visto l'art.50 del D.lgs. 267/2000 che così recita "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Per tutto ciò in premessa

ORDINA

Art. 1

(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

La presente ordinanza Sindacale è efficace dal 16.04.2021 fino al 30.04.2021 salvo l'emanazione di successivi provvedimenti;

ART. 2

(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale provenienti da regioni identificate come zone arancione, rosso e provenienti da paesi e territori esteri)

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 36 del 07.04.2021 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di efficacia della presente Ordinanza:

1. Le persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalle Regioni identificate col colore rosso e arancione, a norma delle Ordinanze del Ministro della salute e le persone fisiche provenienti da paesi e territori esteri, devono osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 10 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi salvo comprovate esigenze di natura sanitaria e/o indifferibili da concordare con gli operatori sanitari;
2. Le persone fisiche indicate al precedente punto, qualora in possesso di tampone molecolare con esito negativo non superiore alle 48 ore prima dell'arrivo sulle isole di Lampedusa e Linosa, potranno non osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario;
3. Qualora la persona che farà ingresso nelle due isole non abbia potuto sottoporsi a tampone molecolare e voglia evitare di sottoporsi ad isolamento fiduciario, osserverà quanto segue:
 - a) Chiunque arrivi e/o si sia allontanato dall'isola per più di 4 giorni dovrà, giunto sull'Isola, sottoporsi al tampone rapido antigenico e qualora l'esito fosse negativo potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. L'esecuzione di un tampone molecolare a proprie spese sull'isola consentirà di non sottoporsi al doppio tampone rapido, ma fino all'esito negativo si osserverà quanto previsto al punto 1;
 - b) A chiunque si allontanerà dall'isola per un tempo non superiore a 4 giorni, è consigliato una volta giunto sull'isola di recarsi al proprio domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuali, evitare contatti con soggetti terzi ed eventualmente sottoporsi a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di arrivo.

4. E' fatto obbligo ai lavoratori pendolari che entrano nel territorio comunale, provenienti dalle regioni identificate col colore rosso e arancione, a norma delle Ordinanze del ministro della salute, di adottare tutte le misure previste per il contenimento dei contagi da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale così come prevedono i rispettivi protocolli. Agli stessi, al termine dell'attività lavorativa prestata sul territorio comunale, si applicano quanto previsto ai precedenti punti 1,2,3 (isolamento fiduciario o tampone negativo).
5. Quanto previsto dal punto 4. è esteso anche al lavoratore residente che per qualsiasi motivo si allontana dal territorio comunale e poi vi fa rientro da una Regione identificata col colore rosso o arancione, a norma delle Ordinanze del Ministro della Salute.
6. Le persone fisiche di cui ai precedenti punti 1,2,3,4 e 5 dovranno comunicare il loro arrivo sul territorio comunale, attraverso il Centro Operativo Comunale (COC) ai seguenti contatti:
 - email : protezionecivile@comune.lampedusaelinosa.ag.it
 - tel : 0922/975901 Ufficio Polizia Municipale
 - tel: 0922/975777 Ufficio URP
7. Quanto previsto nei precedenti punti 4,5 e 6 non è applicabile ai lavoratori per prestazioni e servizi di pubblica utilità identificati espressamente nel personale militare, forze dell'ordine e servizi di emergenza. Gli stessi sono soggetti a specifici protocolli di settore.
8. I precedenti punti si applicano anche alle persone fisiche provenienti dalla Sicilia finché si troverà classificata come zona arancione e/o rossa in ottemperanza all'Ordinanza del Ministro della Salute.
9. I soggetti in isolamento fiduciario ai sensi dei precedenti punti non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. Alle persone fisiche indicate nei precedenti punti, qualora necessaria, sarà garantita assistenza attraverso il COC (centro operativo comunale) da attivare ai contatti indicati al punto 6.
- 10. Il mutamento dello scenario di elevata e massima gravità (arancione e rossa) ad un rischio più basso (gialla e bianca) permetterà la non applicazione del presente articolo per tutte le persone che giungeranno sul territorio comunale con la decorrenza prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute.**

ART. 3

(ingresso di persone fisiche nel territorio comunale provenienti da Regioni identificate con colore giallo e diverse dall'art. 2)

Considerata la fragilità sanitaria delle Isole Pelagie, è fortemente raccomandato alle persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalle Regioni identificate col colore giallo e diverse dall'art. 2, di porsi in isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 10 giorni dall'arrivo oppure sottoporsi ad un esame attraverso un tampone con esito negativo, non superiore alle 48 ore prima dell'arrivo.

ART. 4

(gestione dei rifiuti solidi urbani)

Le persone fisiche che si trovano in isolamento fiduciario ai sensi della presente Ordinanza saranno considerate "Utenze di tipo B" ai sensi dell'ordinanza del Presidente della regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 ovvero utenze ordinarie.

ART.5

(ulteriori obblighi per i vettori che collegano l'Isola di Lampedusa e Linosa)

Fermo restando quanto previsto all'art.52 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021, è fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all'atto dell'ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l'arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).

Agli Enti, compagnie e società aeree e marittime si chiede di esporre sui propri siti web il contenuto della presente ordinanza, nonché darne evidenza, con cartelli e strumenti simili, nei mezzi di trasporto, nelle agenzie e nei luoghi dove soggiornano i passeggeri in attesa di partire)

ART. 6

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale)

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e delle ulteriori misure previste dalle ordinanze Contingibili e urgenti ancora in vigore del presidente della regione Siciliana, si ribadisce quanto segue:

- a. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie. Si invia al successivo art. 8 per il corretto utilizzo.
- b. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni previste e validate dalle disposizioni di settore.
- c. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta.

ART. 7

(Uso corretto delle mascherine di protezione)

Così come indicato nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi.

Si sottolinea l'uso obbligatorio delle mascherine per tutti gli operatori/dipendenti e personale impiegato compresi i titolari di tutti gli esercizi pubblici.

Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non computabili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.

Possono essere utilizzate mascherina di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui sia necessario l'utilizzo.

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 16 Aprile 2021 fino al 30.04.2021 salvo l'emanazione di successivi provvedimenti;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sia divulgata ai cittadini con le opportune modalità mediante comunicazioni agli organi di informazione e tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente che sia trasmessa al

- Presidente della Regione Siciliana,
- Signor Prefetto della provincia di Agrigento,
- Questore di Agrigento,
- Distretto sanitario di Palermo;
- Comando della stazione Carabinieri di Lampedusa,
- Alla Stazione dei carabinieri di Linosa;
- Brigata della guardia di Finanza,
- **Alla Capitaneria di Porto di Lampedusa**
Alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle
- Direttore del Poliambulatorio di Lampedusa
- Alle compagnie Aere che operano sul territorio comunale
- alla compagnia navale che operano sul territorio comunale
- alle Agenzie di viaggio

- alle Agenzie di viaggio

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Lampedusa,

Il Sindaco
Dott. Salvatore Martello

